

visione della scienza economica, che erano state avanzate nel corso degli ultimi anni, tornano oggi in onore: così si ritorna alla *Sittliche Zweckstellung* (orientamento ai fini etici della società) sostenuta dallo Spiethoff; alla *Wirtschaftsgesinnung* (l'orientamento etico dell'economia) sostenuta dal Sombart.

Il prof. Vlengels ha dato col presente scritto un eccellente contributo alla chiarificazione di questo problema, che si può sintetizzare così: la scienza economica libera da premesse etiche e politiche non è capace di darci risultati utilizzabili; quando essa si ostinasse ad offerirne, fatalmente essi sarebbero commisti ad orientamenti etici e politici inespressi. Solo il sistematico collegamento della scienza economica con la visione etica della società è fecondo.

Vi è un punto solo nella trattazione del prof. Vlengels che solleva dei dubbi. Egli ritiene che sia possibile costruire una teoria economica puramente formale, avente ad oggetto l'agire economico senza alcun riferimento ai fini sociali, che dia luogo a regolarità puramente formali, applicabili a tutti i tipi di sistema economico. Essa sarebbe il « lavoro preparatorio » della vera scienza economica, non però economia formale, bensì economia politica.

Evidentemente l'A. denomina teoria formale ciò che è semplice enunciazione delle fondamentali categorie economiche, valide per tutti i tempi e per tutti i luoghi (esistenza di fini da raggiungere; limitatezza dei mezzi idonei). Ma queste categorie sono appena il punto di partenza per la costruzione della scienza. In base ad esse sole non è possibile formulare alcuna legge economica. Perciò non si può parlare di una « teoria formale ». L'economia o è economia politica o non è economia.

D'altronde il V. non fa alcuno sforzo per mostrare a quale risultato possa condurre la « teoria formale ». Egli che studia da tempo questi fondamentali problemi metodologici farebbe certo cosa ben apprezzata se in un prossimo lavoro volesse illustrare cosa intenda per teoria formale.

F. VITO

R. ZUCKERKANDL, *Zur Theorie des Preises*, un vol. di pagg. 230, Leipzig, Jur. Stein, 1936.

È la seconda edizione, immutata, dell'opera apparsa nel 1888, e ben degna di ritornare in primo piano oggi che il processo di revisione della scienza economica, da essa preconizzato, si attua e si sviluppa pienamente.

Ricca di spunti critici, completa e precisa, è l'esposizione delle diverse teorie del valore e del prezzo: le teorie soggettive dal Davanzati e dal Turgot fino ai Sidgwick, Marschall, Böhm-Bawerk; le teorie della domanda e dell'offerta dal Locke al Marshall, dal Lod, al Neumann, dal Pagnini, al Walras; le teorie del costo di produzione e di lavoro dei Cantillon e Smith fino al Marx. Ottimo mi sembra il criterio metodologico di distribuire le teorie soggettive in due categorie nazionali: la prima comprendente l'Italia, la Francia e l'Inghilterra (si noti la priorità una volta tanto riconosciuta all'Italia) e la seconda la Germania. Le teorie della domanda e offerta sono invece classificate in tre categorie: Inghilterra, Germania, Italia e Francia; in un'unica corrente sono raccolte le teorie del costo di produzione e del lavoro. Ciò mi pare rendere perfettamente conto del modo in cui sono venute sviluppandosi, nei vari paesi, le teorie fondamentali della scienza economica.

La parte storica è completata da tre sorta di appendici: sui compiti principali della teoria del prezzo, sui concetti di valore e di stima del valore, sulla formazione del prezzo.

Lo Zuckerkandl non si perita di muovere acute critiche alle tradizionali teorie della scuola classica e neoclassica, accusando la prima di aver iniziato il processo di allontanamento dalla realtà che doveva portare al meccanicismo delle teorie della domanda e dell'offerta, proprie della seconda. Per quanto riguarda il valore, lo Z. non accetta la distinzione famosissima tra valore d'uso o utilità e valore di scambio, ma non accetta neppure, come antieconomico, anzi aeconomico, il concetto di valore obiettivo: per lui è valore « il significato economico di un bene, quando abbiamo coscienza di dipendere dall'impiego di esso per la soddisfazione dei nostri bisogni » (pagg. 24 e *passim*). Così il prezzo non è già — come per le scuole precedenti — la misura del valore, ma l'espressione del valore come la parola è l'espressione del pensiero. A spiegare poi in qual senso vada intesa questa « espressione » ricompare



però la concezione della *media sententia* che, se non erro, fu formulata già dal Turgot e ripresa con entusiasmo dal Malthus (*Principi d'economia*).

Va rilevato che le originali posizioni fondamentali si riflettono non solo nella parte critica, ma in quella che, pur essendo la parte minore del volume, è la costruzione positiva della teoria del prezzo, costruzione però che non riesce a soddisfare pienamente in special modo per il fatto di essere soltanto abbozzata, ma anche perchè finisce per ricadere qua e là in molti degli inconvenienti criticati.

Bisogna ancora aggiungere che parecchi degli spunti originali, pur essendo (almeno all'epoca in cui il libro apparve) nuovi, risentono dello spirito innovatore che animava la scuola austriaca: Wiesen e Böhm-Bawerk sopra tutti. Spesso quei medesimi spunti potrebbero benissimo venir interpretati come punti di partenza dell'odierno sviluppo della Nuova scuola viennese.

E. P. TAVIANI

FINANZA

A. D. GIANNINI, *Il rapporto giuridico d'imposta*, un vol. di pagg. 329, Milano, Giuffrè, 1937.

Il Giannini, che non è nuovo a tali studi, ci offre qui un notevole saggio di uno studio puramente giuridico del rapporto d'imposta e bisogna rilevare che, sceverata dai presupposti d'ordine economico o finanziario, la costruzione rigorosamente giuridica (che da quei presupposti peraltro riceve continuamente luce per un'esatta impostazione) giova a chiarire certi concetti e certi istituti fin qui alquanto nebulosi, appunto a causa della commistione fra gli elementi d'ordine giuridico con quelli economici o finanziari.

Fin dalle prime pagine riscontriamo la bontà del metodo seguito in una definizione d'imposta cui non si saprebbe non sottoscrivere e che giustamente pone come unico fondamento giuridico dell'imposta il potere d'impero dello Stato, in ciò precisamente contrapponendosi ad ogni concetto di reciprocità di prestazioni (pagamento dell'imposta da parte del cittadino, espletamento dei pubblici servizi da parte dello Stato), concetto che, mutuato dalla scienza delle finanze, dove sta a segnare i fini ed i limiti, meramente finanziari dell'imposizione, si rivela infecondo e perfino pericoloso nella sfera giuridica.

Con tali criteri l'A. prosegue nel limpido e preciso studio alla trattazione del tema propostosi, studiando, con ampiezza di riferimenti alla legislazione, alla giurisprudenza ed alla dottrina, l'imposta, i soggetti del rapporto d'imposta, il contenuto di tale rapporto, l'accertamento ed infine l'estinzione dell'imposta. Naturalmente, attesa la vastità degli argomenti trattati, può sembrar dubbia la conclusione dell'A. su taluno di essi (per es. la riduzione del debito d'imposta ad una obbligazione di mero diritto civile), ma nell'insieme la trattazione si rivela lucida ed organica.

G. STAMMATI

A. GARINO-CANINA, *La finanza pubblica nell'ordinamento corporativo*, un op. di pagine 41, Padova, Cedam, 1937.

L'opuscolo è un estratto dal volume XII degli « Annali di Economia » dell'Università « Bocconi », presso la quale il Garino-Canina aveva trattato in una conferenza l'argomento su indicato.

Di finanza corporativa si può dire che in Italia si scriva e si parli da circa un settennio, con particolare frequenza. Gli indirizzi seguiti dai vari autori sono stati i più disparati. Tutti l'A. passa in rassegna sintetica, da coloro che vorrebbero arrivare a decisive riforme del diritto positivo in materia di ripartizione del carico delle imposte dirette, principalmente a coloro che si limitano a rilevare lo spirito nuovo con il quale va orientata l'interpretazione e la riforma parziale delle leggi fiscali, in regime corporativo.

Un punto sul quale non condivido l'idea del Garino-Canina, riguarda l'influenza della concezione corporativa sulla teoria dell'imposta. I vari presupposti teorici con cui si è spiegato il fenomeno finanziario oppure i principi che stanno alla base, teo-